



COMUNE DI CABELLA LIGURE
(Provincia di Alessandria)

**REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA' AGROALIMENTARI
TRADIZIONALI LOCALI.
ISTITUZIONE DELLA De.C.O.
"DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE"**

Adottato con deliberazione
del Consiglio Comunale n.3 in data 10.03.2021

INDICE

- Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione
- Art. 2 - Istituzione del Registro De.C.O. delle manifestazioni
- Art. 3 - Istituzione del Registro De.C.O. dei prodotti
- Art. 4 - Segnalazioni ai fini dell'iscrizione nel Registro
- Art. 5 - Commissione
- Art. 6 - Struttura organizzativa
- Art. 7 - Utilizzo del marchio De.C.O.
- Art. 8 - Iniziative comunali
- Art. 9 - Tutele e garanzie
- Art. 10 - Promozione delle domande di registrazione ufficiale

Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione

1. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed ai sensi dello Statuto, forme di intervento a tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti nel territorio di Cabella Ligure. Questo nella consapevolezza che la qualità del territorio, il profondo radicamento nei suoi confronti e la valorizzazione degli aspetti culturali ad esso legati oggi più che mai possono contribuire in modo determinante allo sviluppo economico e sociale della comunità e dell'imprenditoria locale.
2. Il Comune, a questo riguardo, nel rispetto della legge, assume iniziative dirette a sostenere il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro lavorazioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
 - b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agroalimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune attua gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
 - c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;
 - d) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari, diretti nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;
 - e) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione e la sua produzione secondo apposito disciplinare.

Art. 2
Istituzione del Registro De.C.O. delle manifestazioni

1. Viene istituito presso il Comune un apposito registro in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agroalimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, siano meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno cinque anni consecutivi.

Art. 3
Istituzione del Registro De.C.O. dei prodotti

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentari segnalati e denominati.

Art. 4
Segnalazioni ai fini dell'iscrizione nel Registro

1. Le segnalazioni di prodotti agro-alimentari, ai fini dell'iscrizione nel Registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), possono essere presentate da chiunque abbia oggettivo interesse a promuoverle, ivi compresa l'Amministrazione Comunale d'ufficio.
2. Le segnalazioni di cui al precedente comma, possono riferirsi a:
 - bevande analcoliche, distillati e liquori
 - carni fresche e loro preparazioni
 - condimenti
 - formaggi
 - prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati
 - paste fresche, prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria e della confetteria
 - prodotti di origine animale.
3. I prodotti da segnalare devono possedere le seguenti caratteristiche:
 - essere naturali, cioè ottenuti attraverso processi produttivi tradizionali e rispettosi dell'ambiente e privi di OGM (Organismi Geneticamente Modificati);
 - essere preparati all'interno del territorio comunale di Cabella Ligure (a tal fine non è sufficiente la sede legale);
 - avere una continuità di produzione di almeno tre anni prima della presentazione della richiesta di marchio De.C.O.;
 - utilizzare, per la maggior parte, materie prime locali o, qualora ciò non fosse possibile, regionali o, comunque, italiane.
4. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O., da presentarsi su apposito modulo, devono indicare:
 - il nome del prodotto;
 - le caratteristiche peculiari del prodotto, le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti;
 - i materiali e le attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione, il confezionamento e l'imballaggio dei prodotti;
 - la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.All'istanza deve, altresì, essere allegata apposita relazione che evidenzia le motivazioni per le quali si ritiene il prodotto degno di segnalazione ed ogni altro documento idoneo a testimoniare il legame con il territorio e la cultura locale.
5. Le manifestazioni ed i prodotti tipici iscritti nel registro possono fregiarsi della scritta De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) completata dal numero di iscrizione.

Art. 5
Commissione

1. Sull'ammissibilità dell'iscrizione nel registro De.C.O. si pronuncia una Commissione nominata dal Sindaco, presieduta dal medesimo o da suo delegato e composta da:

- un rappresentante del settore agricoltura, artigianato o commercio
- un rappresentante del S.I.A.N della competente A.S.L.
- un rappresentante dei consumatori
- un esperto del settore agroalimentare

2. La Commissione, in base ai dati forniti dal richiedente, avvalendosi eventualmente di ulteriori ricerche, predispone ed approva un disciplinare del prodotto, necessario e vincolante per l'iscrizione nel Registro De.C.O. ovvero pronuncia motivato diniego di iscrizione.

Il termine procedimentale è fissato in 90 giorni.

Art. 6

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa cui viene attribuita la competenza relativa agli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata nel Servizio Area Tecnica.
2. Il responsabile della struttura, o suo delegato, svolge funzioni di responsabile del procedimento e segretario della Commissione.

Art. 7

Utilizzo del marchio De.C.O.

1. Il Comune di Cabella Ligure è titolare del marchio De.C.O., il cui utilizzo è gratuito.
2. Chiunque crei, nel territorio di Cabella Ligure, da almeno cinque anni consecutivi, prodotti agroalimentari ed artigianali iscritti nel registro De.C.O., può presentare istanza, su apposito modello, per ottenere la concessione dell'utilizzo del marchio De.C.O..
3. Entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte, la Commissione di cui all'art. 5 del presente Regolamento, si pronuncia sull'accoglimento ovvero il diniego motivato della stessa.
4. In caso di rilascio della concessione di utilizzo del marchio De.C.O., il produttore si impegna a rispettare quanto prescritto dal disciplinare del prodotto ed a sottoporre a controlli della Commissione la propria attività.
5. La Commissione ha facoltà di sospendere o revocare l'utilizzo del marchio con adeguata motivazione.

Art. 8

Iniziative comunali

1. Il Comune assicura, mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal presente Regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini della De.C.O., forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agroalimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 9
Tutele e garanzie

Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 10
Promozione delle domande di registrazione ufficiale

1. Il Comune, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ed alla Regione della domanda di registrazione dei prodotti agricoli ed alimentari, ai fini della protezione della denominazione di origine protetta (*D.O.P.*) o della indicazione geografica protetta (*I.G.P.*) o della attestazione di specificità (*A.S.*), da parte dei soggetti individuati dalla vigente normativa comunitaria.
2. Ai fini del riconoscimento *D.O.P.*, *I.G.P.* o *A.S.*, il Comune interviene per sostenere l'iter procedurale delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento *De.C.O.* da più di cinque anni.
3. Il Comune, nel rispetto di criteri e modalità previsti dall'art. 2 del Decreto MIPA 350/1999, promuove, altresì, l'inserimento dei prodotti *De.C.O.* nell'Elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali di cui al D.Lgs. 30 aprile 1998 n. 173.